

STATUTO

**LA MUSA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S. -
ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA VASTO 29

Numero REA: AV - 169501

Codice fiscale: 02597000641

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 15230/3974 di Repertorio/Raccolta	
	Allegato "A" al	
	n. 15230/3974 di Rep/Racc.	
	S T A T U T O	
	della cooperativa sociale avente la seguente denominazione:	
	"LA MUSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S - Organiz-	
	zazione non lucrativa di utilità sociale".	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ART.1 - E' costituita una Cooperativa Sociale retta dalle	
	norme del Codice Civile sulla società a responsabilità limi-	
	tata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazio-	
	ne: "LA MUSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S - Orga-	
	nizzazione non lucrativa di utilità sociale".	
	La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata	
	cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione	
	dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie	
	del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.	
	La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti	
	della lettera a) della legge 381/91 ha lo scopo di perseguire	
	esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto	
	peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legisla-	
	tivo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad essa resta comunque appli-	
	cabile la parificazione di diritto ad "ONLUS" ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97.	
	Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra	
	i soci volontari e le suddette finalità vengono richiesti,	

	oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti prin-	
	cipi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997, nonchè	
	all'art. 2514 c.c. e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiret-	
	to, utili e avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capita-	
	le durante la vita dell' organizzazione, a meno che la desti-	
	nazione o la distribuzione non siano imposte per legge o sia-	
	no effettuate a favore di altre Onlus che per legge statuto o	
	regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura,	
	come previsto dall'art.10, comma 1 lettera d) del Decreto Le-	
	gislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle	
	ad esse direttamente connesse, come previsto dall'art. 10,	
	comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997,	
	n. 460;	
	c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,	
	in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre or-	
	ganizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di	
	pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al-	
	l'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, or-	
	ganismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U.	
	N. 229 del 30 settembre 2000 e successive modificazioni),	
	salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto	
	dall'art. 10, comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4	

	dicembre 1997, n. 460 salva la devoluzione del patrimonio ex	
	l. 59/92 di cui al successivo art. 30;	
	d) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanzia-	
	ri offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori - ove per	
	legge ammissibili - in misura non superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	ART.2 - La Società ha sede nel Comune di Avellino (AV), al-	
	l'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	disp. att. C.C..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopra indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	ART.3 - La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata a norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa	
	alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui	
	finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previ-	
	sti dal presente atto e nell'apposito albo delle società coo-	
	perative a mutualità prevalente.	

	ART.4 - Con specifico riferimento ai requisiti ed agli inte-	
	ressi dei soci ex art. 2521 c.c., comma 3° n. 3, la società,	
	intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento	
	di attività diverse e, comunque, di perseguire l'interesse	
	generale della comunità per i fini di cui alla lettera a)	
	art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e conformemente	
	alla legge n. 59/92. La Cooperativa si ispira ai principi	
	della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di	
	prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei	
	confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fi-	
	sica, psichica, sociale e/o ambientale, in stretto legame con	
	le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli	
	enti pubblici.	
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersetto-	
	riale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni	
	più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitan-	
	do in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività.	
	Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa in-	
	tende dar vita ad una organizzazione in concorso con la soli-	
	dale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che	
	persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché,	
	attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione	
	tra i soggetti di pari dignità umana e sociale. La Cooperati-	
	va nel conseguimento dei propri fini mutualistici si avvarrà,	
	altresi, dell'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,	

	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma che consenta la legislazione italiana ed in	
	particolare dalla Legge n. 142/2001 e successive proroghe e	
	integrazioni.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e	
	dei Lavoratori e dei Regolamenti Interni.	
	La cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata	
	ed in spirito di mutualità e fatte salve tutte le attività	
	professionali protette, si propone di:	
	A) Svolgere le seguenti attività del tipo previsto alla lett.	
	a) del sopracitato art. 1 legge 381/91(gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi):	
	- servizi sociosanitari orientati in via prioritaria, ma non	
	esclusiva, ai bisogni di persone disagiate e, in particolare,	
	anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi, detenuti ed ex	
	detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'inter-	
	vento per concrete esigenze di bisogno. Si precisa che sia la	

	condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei	
	settori sociosanitari, assistenziali e non e socio-educativi	
	sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e	
	tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di ope-	
	ratività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per	
	la persona richiedente e per l'offerta; in relazione a ciò la	
	cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite con-	
	venzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la	
	partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti at-	
	tività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: 1)	
	assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e terapeu-	
	tica; 2) assistenza sociale e materiale ai minori nonchè a	
	tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso	
	centri organizzati, per i bisogni propri; 3) animazione cul-	
	turale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludote-	
	che, biblioteche, attività sportive, clownterapia, attività	
	teatrali e musicali; 4) servizi di sostegno e consulenza alla	
	famiglia; 5) servizio di recupero, dispersione e sostegno	
	scolastico primario e secondario; 6) sviluppo e valorizzazio-	
	ne delle attitudini musicali ed artistiche; 7) attività e	
	servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8)	
	gestione di asili nido e scuole materne; 9) gestione di case	
	famiglie e di comunità alloggio, strutture educati-	
	vo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie	

	sopra menzionate; 10) gestione di centri sociali e di centri	
	terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza;	
	11) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;	
	12) assistenza esterna agli istituti di pena per attività lu-	
	diche destinate ai minori conviventi con madri in stato di	
	detenzione; 13) assistenza socio-sanitaria, infermieristica,	
	musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede,	
	strutture private e pubbliche, e/o presso il domicilio del	
	richiedente per tutte le categorie di cui sopra; 14) diffu-	
	sione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture	
	pubbliche, private ed a domicilio, anche con seminari, conve-	
	gni e altre forme divulgative; 15) autonoleggio con autista	
	per servizi connessi al trasporto di pazienti; 16) gestione	
	di residenze sanitarie assistite (R.S.A.), case protette per	
	anziani, case albergo per la terza età, centri sociali e cen-	
	tri di riabilitazione; 17) attività di servizi di pulizia,	
	pubblicità itinerante e volantinaggio; 18) immissione in com-	
	mercio, distribuzione e/o vendita di prestazioni di assisten-	
	za protesica e di dispositivi protesici, erogabili per conto	
	proprio e/o terzi o nell'ambito del servizio sanitario nazio-	
	nale; 19) esecuzione di visite specialistiche tramite profes-	
	sionisti abilitati, esami tecnici e diagnostici utili ai fini	
	dell'applicazione delle normative vigenti in materia di tute-	
	la della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 20) orga-	
	nizzazione di corsi di formazione, convegni e congressi; 21)	

	gestione strutture sportive, centri sociali, mense.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle	
	prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi profes-	
	sionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo	
	per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di	
	quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993,	
	n. 385.	
	La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pub-	
	blico e le attività previste dal dl 415/96.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in	
	ogni caso rispettate le seguenti condizioni: 1) le tipologie	
	di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate,	
	saranno tali da richiedere come essenziali le attività coor-	
	dinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiun-	
	gimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di	
	cui all'art. 1 della legge 381/91; 2) l'organizzazione ammi-	
	nistrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta sepa-	
	razione delle gestioni relative alle attività esercitate ai	
	fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse	
	dalla normativa vigente, con riferimento espresso alla lette-	
	ra "a" dell'art. 1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in atti-	
	vità di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione	
	dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi simi-	
	lari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi	

	di integrazione cooperativa. La Cooperativa potrà altresì	
	compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commer-	
	ciali e necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni	
	con Pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgi-	
	mento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente	
	alla normativa vigente.	
	Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via	
	strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o	
	alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la ge-	
	stione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.	
	La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla ba-	
	se del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni impren-	
	ditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la	
	realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quelle di	
	altri enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coopera-	
	tivo. Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante l'approva-	

	zione assembleare di apposito regolamento predisposto dal-	
	l'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperati-	
	va raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma del-	
	l'art.12 della legge 17.2.1971 n.127 e successive modifica-	
	zioni e, comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabi-	
	li in materia ed in particolare della delibera del Comitato	
	Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo	
	1994 (in G.U. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo	
	specifico cooperativistico.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito	
	tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa	
	vigente.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di inter-	
	mediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gen-	
	naio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs.23 luglio	
	1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui al-	
	la legge 7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle imprese	
	di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio	
	1998, n.58.	
	La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito del-	
	le norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutua-	
	lità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.	

	La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere	
	re la propria attività anche con i terzi.	
	E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività di-	
	verse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle	
	"ONLUS" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse	
	come previsto dal comma 1 lettere c) del Decreto Legislativo	
	4 dicembre 1997, n. 460.	
	SOCI	
	ART.5 - Ai fini del miglior raggiungimento di tutte le fina-	
	lità di solidarietà sociali innanzi indicate ed al fine di	
	garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto associa-	
	tivo nonchè l'effettività del rapporto medesimo qui di segui-	
	to si elencano tutte le qualifiche, le posizioni, i diritti	
	le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni singolo	
	socio nel rispetto sia della legge 381/91 che dell'art. 10	
	comma 1 lett. h) del D. Lgs. 460/1997:	
	Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla	
	normativa tempo per tempo vigente in materia e segnatamente	
	dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa	
	disciplina comunque applicabile "ex lege".	
	Possono essere soci persone fisiche e quando la cooperativa	
	ha un numero di almeno 9 soci anche giuridiche, purchè queste	
	ultime nei loro statuti prevedano la promozione, il potenzia-	
	mento e lo sviluppo delle cooperative sociali, appartenenti	
	alle seguenti categorie:	

	a) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamen-	
	te o indirettamente, dei servizi prestati dalla società;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te;	
	c) soci lavoratori - cooperatori.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli	
	previsti dall'art.23 e 26 del D.Lgs. C.P.S. n.1577 del 14 di-	
	cembre 1947 e successive modificazioni nonchè dall' art. 10	
	D. Lgs. 460/97.	
	Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa	
	sociale dell'ente, coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perse-	
	guirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di pre-	
	ferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato	
	dall'attività sociale o per lo meno contiguo allo stesso. La	
	responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limita-	
	ta all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizza-	
	zione degli scopi sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,	
	non può essere socio della cooperativa chi esercita in pro-	

	prio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa	
	stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e resi-	
	denza, cittadinanza, sede e costituzione ove trattasi di per-	
	sone giuridiche;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente;	
	d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria ove prevista o successivamente introdotta.	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della Società nei limiti della vigente normativa.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo entro sessanta giorni con deliberazione moti-	
	vata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei	
	soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti dovuti.	

	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inef-	
	ficace.	
	5bis. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere am-	
	messi come soci volontari coloro che intendono prestare gra-	
	tuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa	
	per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del nume-	
	ro complessivo dei soci.	
	5bis.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volonta-	
	ri della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore nè superiore al limite massimo stabi-	
	lito dalla legge.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Or-	
	gano Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'appo-	
	sita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere	

	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci Cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	5bis.2 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al succes-	
	sivo art. 6; l'obbligo di prestare la propria attività di la-	
	voro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperati-	
	va ed agli impegni assunti verso la medesima, così come pre-	
	visto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal successivo art. 8 compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento della quota, e comporta l'accettazione incondi-	
	zionata delle regole statutarie.	
	5ter. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	

	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	5ter.1 Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5 ter, l'or-	
	gano amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con strategie di me-	
	dio e lungo periodo della cooperativa.	
	5ter.2 Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5 ter, l'Or-	
	gano Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	5ter.3 La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	5ter.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, pre-	

	visto dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci or-	
	dinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	5ter.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approva-	
	zione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	5ter.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.	
	5ter.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non posso-	
	no essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa	
	e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis	
	del codice civile.	
	5ter.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	5ter.9 Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre quelle individuate dal-	
	l'art. 8 del presente statuto:	
	a) nel caso di disinteresse alla formazione: l'inosservanza	

	dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di disinteresse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	5ter.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi pri-	
	ma della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al-	
	l'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La de-	
	liberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei so-	
	ci. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	5quater.1 Ferme restando le disposizioni precedenti, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui al-	

	l'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	5quater.2 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento	
	e centesimi zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a tre.	
	5quater.3 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione	
	dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote	
	dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'organo amministrativo il proposto acquirente e gli ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	5quater.4 L'emissione delle quote destinate ai soci sovvento-	
	ri deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo di emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	

	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla deci-	
	sione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di	
	privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	
	le a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	

	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	5quater.5 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 CC, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del comma precedente. Ai soci sovventori non si appli-	
	cano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e	
	le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	E' fatta salva la previsione dell'art.2483 del Codice Civile.	
	ART.6 - Il nuovo ammesso è obbligato:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale	
	sovrapprezzo, nonchè della tassa di ammissione, quest'ultima	
	se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno,	
	se deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea	
	o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la sua opera all'attività dell'impresa	
	sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	ART.7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso,	
	per esclusione e per decadenza.	

	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti dal-	
	le leggi vigenti e dai presenti patti sociali in materia per	
	assumere la qualità di socio, possono subentrare nella parte-	
	cipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non	
	oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguì-	
	mento del legato, gli stessi dovranno presentare la domanda	
	di ammissione di cui all'articolo cinque del presente atto,	
	cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti	
	da parte dell'organo amministrativo nelle forme e con le mo-	
	dalità prescritte dal suddetto articolo. In caso di diniego	
	sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso abbiano di-	
	ritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o	
	legatari (che abbiano i requisiti di cui in precedenza), gli	
	stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un	
	rappresentante comune - che li rappresenti nell'esercizio dei	
	diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni fa-	
	coltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali	
	derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i	
	ristorni), - salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta alla divisione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso	
	quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tem-	
	pi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART.8 - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del	
	Codice Civile, dall'organo amministrativo con deliberazione	
	motivata, può essere escluso il socio che:	
	a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valuta-	
	bili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455	
	C.C. o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare	
	la Società;	
	c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della	
	Società;	
	d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;	
	h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o	

	di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civi-	
	le, deve essere diffidato a mezzo lettera raccomandata a met-	
	tersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla	
	diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria	
	prestazione sarà escluso dalla Società.	
	Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi	
	moratori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea con	
	apposito regolamento.	
	Ai sensi dell'articolo 2533 terzo comma c.c. contro la deli-	
	berazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al-	
	la pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta i-	
	nabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei	
	confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status con-	
	nesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi	
	della società;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la propria opera a favore della società;	

	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i	
	soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del	
	rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.	
	ART.9 - Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o	
	legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i re-	
	quisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano suben-	
	trare), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale	
	delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata indirizzata all'organo amministrativo il quale, nel	
	termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo	
	al detto esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della	
	quota in favore degli aventi diritto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un an-	
	no dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti	
	verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei li-	

	miti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della	
	Società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.10 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote sociali del valore nominale ciascuna pari ad	
	Euro 300,00 (trecento e centesimi zero) e/o comunque non in-	
	feriore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vi-	
	genti.	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci	
	defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle	
	tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fi-	
	ne di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità ed a	

	norma di legge.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	ART.11 - Le quote sono nominative e non possono essere sotto-	
	poste a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri	
	soci con effetto verso la Società se la cessione non è auto-	
	rizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo	
	2530 C.C., primo comma, salvo in caso di diniego il diritto	
	del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, di proporre opposizione al tribunale.	
	Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vieta-	
	re la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto il	
	diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decor-	
	si due anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabi-	
	li in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella Società cooperativa una quo-	
	ta il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	11bis. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	

	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	11bis.1 I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di	
	cui all'art. 5 ter, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali alla definizione della strut-	
	tura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a par-	
	tecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e , in particolare prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	11bis.2 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire con-	
	temporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplichino un'attività	

	concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,	
	l'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni la-	
	vorative a favore di terzi, nonchè in qualità di socio, pres-	
	so altre cooperative.	
	ART.12 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati al versamento,	
	con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministra-	
	tivo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART.13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazio-	
	ne degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo	

	2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella	
	stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo della	
	Società.	
	Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i	
	criteri specificamente riportati nel successivo articolo 14.	
	Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche	
	ed integrazioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale ver-	
	sato dai soci cooperatori, assegnando a questo un dividendo	
	ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superio-	
	re alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Codice Ci-	
	vile attualmente pari nel massimo consentito all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 punti e	
	1/2 rispetto al capitale effettivamente versato e dalle ulte-	

	riori disposizioni legislative fiscali ai fini della presun-	
	zione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mu-	
	tualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai	
	soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla So-	
	cietà ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote	
	nel rispetto dell'articolo 2514 c.c.;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti	
	e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini mu-	
	tualistici. Anche nel rispetto dell'art. 2514 cc, le riserve	
	di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere	
	ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vi-	
	ta della società che al suo scioglimento.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari in quanto compa-	
	tibili con la normativa vigente gli stessi non potranno ai	
	sensi dell'art. 2514 lett. b) essere remunerati, in favore	
	dei soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispet-	
	to al limite massimo previsto per i dividendi.	
	RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE	
	ART.14 - I ristorni intesi come strumenti tecnici per attri-	
	buire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o	
	maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio in-	

	trattenuti con la Cooperativa vanno determinati mediante:	
	a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni	
	o servizi acquistati dalla Cooperativa;	
	b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Coope-	
	rativa per le prestazioni dei soci.	
	I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a cia-	
	scuno di essi la differenza tra il corrispettivo pagato alla	
	Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a cia-	
	scuno la prestazione mutualistica.	
	Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si	
	stabilisce che tutti i soci godono delle stesse condizioni	
	soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla	
	fine di ciascun esercizio sociale i ristorni intesi come ul-	
	teriori benefici mutualistici.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del col-	
	legio sindacale, ove nominato, fissare, conformemente ai cri-	
	teri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da ri-	
	conoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quan-	
	tità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche for-	
	nite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera auto-	
	noma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codi-	
	ce civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri: alle	
	giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle specifi-	
	che mansioni attribuite ed effettivamente svolte nonché alla	
	tipologia di produzione realizzata e al quantitativo di essa	

	soprattutto in relazione al programma cooperativistico annua-	
	le e pluriennale, il tutto comunque nei limiti e con le moda-	
	lità stabiliti dalle vigenti norme in materia.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART.15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-	
	la loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti	
	nel libro soci almeno da 90 giorni.	
	In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:	
	a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto	
	dei limiti previsti dalla legge;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dal presente at-	
	to o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;	
	g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo-	
	dificazione dei diritti dei soci.	

	ART.16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al suc-	
	cessivo art. 17, sono adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La de-	
	cisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le	
	relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta di-	
	rettamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	

	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione;	
	la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine sud-	
	detto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmis-	
	sioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o al-	
	l'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamen-	
	te comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro so-	
	ci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota possedu-	
	ta. Ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere at-	
	tribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'am-	
	montare della quota oppure al numero dei loro membri.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di u-	
	na maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo amministra-	

	tivo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta	
	dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un	
	socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla tra-	
	scrizione medesima.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere con-	
	servata agli atti della società.	
	ART.17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o ad una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in tutti gli	
	altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono esse-	
	re adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto	
	del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo am-	
	ministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente atto e degli scopi sociali ivi stabiliti	
	nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, sta-	
	bilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione coo-	
	perativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.	
	ART.18 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte del-	

	l'organo amministrativo mediante raccomandata da inviare ai	
	soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà	
	essere indicato il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICU-	
	RARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA	
	TRATTARE:	
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o	
	magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di co-	
	municazione (compresi il telefax e la posta elettronica).	
	Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro	
	dei soci da almeno tre mesi. Ciascun socio può rappresentare	
	per delega fino ad un massimo di due soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto	
	al voto e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai	
	numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile	
	come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole	
	di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convo-	
	cazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima	

	convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad	
	essa partecipano tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci siano presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da	
	processo verbale che viene firmato dal presidente e dal se-	
	gretario.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano o per divisione comunque sempre con scruti-	
	nio palese.	
	Nel caso di scioglimento volontario della società nonchè ve-	
	rificandosi una delle altre cause di scioglimento previste	
	dalla legge ed, in particolare, dall'art. 2484 c.c. (ad ecce-	
	zione del nr. 4) ovvero da disposizioni di leggi speciali o	
	dal presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci con appo-	
	sita deliberazione da adottarsi nei modi, nelle forme e con	
	le maggioranze di cui ai già citati nn. 4 e 5 del secondo	
	comma dell'art. 2479 c.c. e con l'assistenza di Notaio, sta-	
	bilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	

	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggio-	
	ranze richieste per le modificazioni del presente atto costi-	
	tutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.	
	Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter	
	cod.civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in	
	quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	ART.19 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o	
	dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'ammi-	
	nistratore più anziano o, nei casi di assenza o impedimento	
	di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il pre-	
	sidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non	
	socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che	
	tale ufficio non debba essere assunto da un Notaio ai sensi	
	degli articoli 2545 novies, 2436, 2484, 2487 c.c. nonché in	
	tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato del-	

	le votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenu-	
	ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere	
	dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	

	lizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si	
	tiene la riunione.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.20 - La cooperativa può essere amministrata in alternati-	
	va:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cin-	
	que membri, la maggioranza dovrà essere costituita dai soci	
	cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori perso-	
	ne giuridiche;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o di-	
	sggiunti, nel numero e con le competenze che verranno determi-	
	nati dai soci in occasione della nomina.	
	L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'at-	
	to costitutivo e successivamente dall'assemblea di soci, dura	
	in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto	
	della nomina ed è rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato for-	
	fettariamente, delle spese sostenute per conto della coopera-	
	tiva nell'esercizio delle loro mansioni.	

	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano an-	
	che, per la redazione dei verbali, un segretario che può es-	
	sere un estraneo al consiglio.	
	ART.21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella	
	sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, previa convo-	
	cazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo	
	ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglie-	
	ri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono valida-	
	mente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con-	
	tigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verba-	
	le:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	

	la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possano essere adottate anche me-	
	diate consultazione scritta e sulla base del consenso e-	
	spresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui	
	al precedente articolo 16; in tal caso dai documenti sotto-	
	scritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stes-	
	sa.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento , la decisio-	
	ne con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere	
	scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Ammini-	
	stratori. Le decisioni assunte in forma di deliberazione as-	
	sembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed	
	in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	ART.22 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della	
	società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti	
	alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente	

	atto.	
	L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti	
	gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta	
	eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competen-	
	za dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplifica-	
	tivo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari,	
	sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sul-	
	la conclusione di contratti di locazione finanziaria anche	
	immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione	
	di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure per	
	il compimento di determinati atti o di categorie di atti sui	
	programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci,	
	sull'assunzione e licenziamento del personale della coopera-	
	tiva, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzio-	
	ni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della coo-	
	perativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti,	
	ai programmi di partecipazione in senso attivo e passivo.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della coopera-	
	tiva a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e	
	consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci. Il consiglio può delegare	
	parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad	
	un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni	

	sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei	
	limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra	
	estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed even-	
	tualmente i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo ammi-	
	nistrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione, gli	
	specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico.	
	ART. 23 - L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio	
	di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale	
	della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative	
	mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	

	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa	
	sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attesta-	
	re lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i	
	propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio	
	nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	ART.24 - COLLEGIO SINDACALE	
	24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da a-	
	dottarsi ai sensi del precedente art. 15, lett. b, possono e-	
	ventualmente nominare, alternativamente:	
	- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che ope-	
	rerà ai sensi del successivo art. 25, ovvero;	
	- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai	
	sensi del successivo art. 26.	
	24.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verifi-	
	candosi le condizioni poste dall'art. 2477 cc. commi 2° e 3°	
	nonchè quando la cooperativa emetta in concreto strumenti fi-	
	nanziari non partecipativi ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2526, ultimo comma, c.c.. Anche in questi casi il Col-	
	legio Sindacale verrà nominato e opererà ai sensi del succes-	
	sivo art. 25.	
	ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	25.1 Il Collegio Sindacale, nei casi di nomina obbligatoria o	
	facoltativa, si compone di tre membri effettivi e di due sup-	

	plenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.. Il Pre-	
	sidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la	
	decisione di nomina del collegio stesso.	
	25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero	
	la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nel-	
	l'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano	
	in carica per tre esercizi, e scadono alla data della deci-	
	sione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scaden-	
	za del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è	
	stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa	
	e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza as-	
	soluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve es-	
	sere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interes-	
	sato.	
	25.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sin-	
	daco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sinda-	
	ci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integ-	
	razione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni.	
	I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è as-	

	sunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più an-	
	ziano.	
	25.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli	
	artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e inoltre esercita il con-	
	trollo contabile; in relazione a tale ultima attribuzione il	
	Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposi-	
	zioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.	
	25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai	
	soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	25.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che	
	deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio	
	Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza as-	
	soluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di	
	fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei	
	casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato	
	Esecutivo se nominato.	
	25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabi-	
	li al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della de-	
	nunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è	

	fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capi-	
	tale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritar-	
	do sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed e-	
	ventuali, proposte all'assemblea.	
	Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ..	
	ART. 26 - REVISORE CONTABILE	
	26.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi	
	di nomina obbligatoria del collegio ai sensi degli artt. 2477	
	c.c., 2° e 3° comma e 2543 c.c. in relazione all'ultimo comma	
	dell'art. 2526), il controllo contabile della società può es-	
	sere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istitui-	
	to presso il Ministero della Giustizia.	
	26.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se no-	
	minato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni	
	previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	26.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci al-	
	l'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza	
	alla data della decisione dei soci di approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	26.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza asso-	
	luta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	

	26.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter	
	cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409-sexies cod. civ..	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 27 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	o tra i soci e la società, anche se promosse da amministrato-	
	ri, liquidatori, sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei	
	loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili re-	
	lativi al rapporto sociale, dovrà essere decisa da un colle-	
	gio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal pre-	
	sidente dell'ordine dei dottori commercialisti, entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il pre-	
	sidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in ca-	
	so di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del	
	presidente, vi provvederà, su istanza della parte più dili-	
	gente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha se-	
	de la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni	
	dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per	
	le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni forma-	
	lità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legi-	
	slativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le even-	

	tuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	La introduzione e la soppressione della presente clausola	
	compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci	
	con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono entro i 90 giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.28 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle	
	conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi, ai sensi del precedente articolo 16, entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero en-	
	tro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in	
	quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve se-	
	gnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integra-	
	tiva in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ra-	
	gioni della dilazione.	
	ART.29 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della So-	

	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria.	
	ARTICOLO 30 - In qualunque caso di scioglimento della so-	
	cietà, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferi-	
	bilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessa-	
	zione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti	
	soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai	
	soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente	
	maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26	
	D.Lgt. C.P.S. n.1577 del 1947 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla	
	Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutuali-	
	stiche sopraestese nonchè quelle in materia di remunerazione	
	del capitale, di riserve indivisibili e di devoluzione di	
	quota di utili annuali ai fondi mutualistici come per legge	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	ART.31 - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo	
	6, così come prorogata dalla Legge 27 febbraio 2004 n.47 ar-	
	ticolo 23-sexies e successive modificazioni, l'Organo Ammini-	
	strativo nei modi e tempi di legge provvederà a predisporre	
	un Regolamento che stabilisca i rapporti tra la Cooperativa	
	ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e precise ten-	

que sigillo.